



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n...18.. del...24/03/2009...

SOMMARIO

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1: OGGETTO

Articolo 2 : COMPOSIZIONE E DURATA

Articolo 3: FUNZIONI E COMPETENZE

Articolo 4: PREROGATIVE

Articolo 5: RISORSE FINANZIARIE

Articolo 6: PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE E PREVISIONE DI SPESA

Articolo 7: RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE E CON L'ISTITUZIONE

TITOLO II : PROCEDIMENTO ELETTORALE

Articolo 8: REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Articolo 9: INDIZIONE ELEZIONI E SUA PUBBLICIZZAZIONE

Articolo 10: ELETTORATO ATTIVO

Articolo 11: COMMISSIONE ELETTORALE E SUE COMPETENZE

Articolo 12: PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Articolo 13: SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E SCRUTINIO

Articolo 14: PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Articolo 15: CAUSE DI CESSAZIONE DEL CONSIGLIO E DEI SUOI COMPONENTI - SURROGAZIONE

TITOLO III : ORGANI E FUNZIONAMENTO

Articolo 16: INSEDIAMENTO E PRIMA SEDUTA

Articolo 17: ORGANI DEL CONSIGLIO: SINDACO E VICE SINDACO

Articolo 18: DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Articolo 19: LE SEDUTE CONSILIARI

Articolo 20: VERIFICA DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Articolo 21: COLLABORAZIONE CON IL CENTRO GIOVANI

Articolo 22: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO

1. Nell'ambito degli istituti di partecipazione e ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera b), dello Statuto Comunale, vengono istituiti il Consiglio comunale dei Giovani e il Sindaco dei Giovani.
2. Il Consiglio comunale dei Giovani ha il compito di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva e pubblica del Comune, al fine di contribuire alla realizzazione di un modello di paese a misura dei giovani.
3. Il Consiglio comunale dei Giovani esercita funzioni consultive e propositive sulle materia demandate alla sua competenza.

Articolo 2

COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio dei Giovani è composto da dieci membri, maschi e femmine, di età compresa tra 12 e 17 anni compiuti, eletti tra i giovani della stessa età residenti nel Comune di Montelupo Fiorentino.
2. Dei componenti cinque dovranno essere espressione dei giovani nella fascia di età compresa fra 12 e 14 anni compiuti e cinque dei giovani nella fascia di età compresa fra 15 e 17 anni compiuti.
3. Nella composizione del Consiglio dei Giovani dovrà essere garantita la pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello Statuto Comunale.
4. I componenti il Consiglio assumono la carica il giorno della seduta di insediamento del Consiglio stesso e durano in carica tre anni, salvo che non intervenga una delle cause di decadenza di cui al successivo articolo 15.

Articolo 3

FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Consiglio dei Giovani collabora con l'Amministrazione Comunale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, e nell'ambito dell'esercizio da parte del Comune della rappresentanza generale della comunità locale, della cura dei suoi interessi e

della promozione del suo sviluppo, alla programmazione, alla individuazione delle priorità e delle scelte, alla gestione delle iniziative politico-amministrative riguardanti il mondo giovanile.

2. La collaborazione tra il Consiglio dei Giovani e l'Amministrazione Comunale deve essere attuata nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, semplificazione, di cui all'art. 5, comma 4, dello Statuto Comunale.
3. Il Consiglio dei Giovani, di norma, formalizza le proprie decisioni mediante l'adozione di atti con la forma delle deliberazioni.
4. Nell'ambito delle funzioni di cui sopra, al Consiglio dei Giovani sono attribuite competenze consultive e propositive in merito alle seguenti materie:
 - a) tempo libero ed associazionismo;
 - b) prevenzione e recupero dei fenomeni di marginalità;
 - c) opportunità di socializzazione rivolte alle fasce dell'adolescenza e giovanili;
 - d) istruzione, informazione, formazione, orientamento e lavoro;
 - e) valorizzazione, conoscenza e tutela dei beni storici, culturali, ambientali e paesaggistici del territorio;
 - f) educazione alla pace, tolleranza, solidarietà, legalità, salute;
 - g) educazione permanente;
 - h) assistenza ai giovani, agli anziani, alle persone svantaggiate e alla famiglia;
 - i) rapporti con i giovani dei comuni gemellati
5. Il Sindaco del Consiglio dei Giovani e, in sua assenza o per sua delega, il Vice Sindaco, rappresentano il Consiglio dei Giovani nei rapporti con il Comune riferiscono dell'attività svolta e delle proposte approvate all'Amministrazione comunale e al Consiglio comunale di Montelupo Fiorentino.

Articolo 4

PREROGATIVE

1. L'Amministrazione Comunale riconosce al Consiglio dei Giovani, limitatamente alle tematiche ed alle funzioni dell'art. 4 che precede, le seguenti prerogative:
 - a) essere consultato nella programmazione delle iniziative che riguardano il mondo giovanile;
 - b) ottenere un'informazione dettagliata degli effetti della loro partecipazione e dei risultati ottenuti;
 - c) presentare proposte, anche operative, nonché mozioni, documenti, osservazioni;

- d) collaborare con l'Amministrazione Comunale alla promozione della cultura della partecipazione democratica dei giovani, sia singolarmente che nel loro insieme;
- e) partecipare attivamente con l'Amministrazione Comunale alle iniziative di carattere amministrativo economico, sociale, culturale e sportivo e alla vita pubblica nel suo complesso;
- f) contribuire alla valorizzazione del ruolo dei giovani quali componenti essenziali dei procedimenti decisionali;
- g) promuovere iniziative a favore del mondo giovanile partecipando attivamente alla loro realizzazione;
- h) esprimere pareri su questioni di interesse e su materie di propria competenza;
- i) deliberare, in via consultiva e propositiva, limitatamente alle proprie attribuzioni;
- j) avvalersi della collaborazione dell'Istituzione Montelupo Cultura & Promozione.

Articolo 5

RISORSE FINANZIARIE

1. L'Amministrazione Comunale, in sede di predisposizione del bilancio annuale di previsione, potrà destinare, sulla base delle linee d'intervento e dei criteri per l'espletamento delle funzioni, una quota dello stesso da destinare all'attività del Consiglio dei Giovani.

Articolo 6

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE E PREVISIONE DI SPESA

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio dei Giovani, nel rispetto delle linee d'intervento e dei criteri per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente art. 4, propone all'amministrazione comunale il programma annuale delle iniziative, corredato da un piano di spesa, rientrante entro l'ammontare del budget stabilito nel bilancio di previsione del Comune e tempestivamente comunicato dall'Amministrazione comunale.
2. Il programma annuale delle iniziative e il piano di spesa è trasmesso alla Giunta comunale per l'esame della compatibilità riguardo all'oggetto e alla spesa prevista e farà parte integrante degli allegati al Bilancio di previsione del Comune.
3. Laddove il programma annuale delle iniziative e il piano di spesa non fossero del tutto o parzialmente fatti propri dalla Giunta comunale e conseguentemente non completamente o parzialmente inseriti nel Bilancio comunale, di tale circostanza e delle relative motivazioni

deve essere reso edotto il Consiglio comunale in sede di approvazione del Bilancio annuale e pluriennale.

Articolo 7

RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE E CON L'ISTITUZIONE

1. Al fine di rendere più trasparente ed efficace l'integrazione funzionale tra il Consiglio dei Giovani e gli organi del comune possono essere istituite forme di consultazione periodiche che riescano stabilmente ad incentivare e promuovere forme di comunicazione e collaborazione reciproca.
2. Per tali finalità il Consiglio Comunale incontrerà almeno una volta all'anno il Consiglio dei Giovani, anche ai fini del monitoraggio dello stato delle attività ed iniziative poste in essere e per conoscere concordare diverse / ulteriori elementi di raccordo e collaborazione
3. Il Consiglio dei Giovani, per lo svolgimento delle proprie competenze e funzioni, si avvarrà della collaborazione, anche tecnica, dell'Istituzione Montelupo Cultura & Promozione

TITOLO II

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Articolo 8

REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

2. Per essere eletti alla carica di consigliere i candidati devono possedere alla data di indizione delle elezioni i seguenti requisiti:
 - aver compiuto 12 anni di età e non avere compiuto 18 anni;
 - essere residenti nel comune di Montelupo Fiorentino.

Articolo 9

INDIZIONE ELEZIONI E SUA PUBBLICIZZAZIONE

1. Il Sindaco di Montelupo Fiorentino, con proprio decreto, indice le elezioni per la costituzione o il rinnovo del Consiglio dei giovani, ne fissa la data, ne stabilisce le modalità e ne dà adeguata pubblicità..
2. Il decreto deve contenere le modalità per lo svolgimento delle elezioni, essere pubblicato sul Sito Internet del comune e all'Albo pretorio del Comune e reso noto alla popolazione con

manifesti e altri mezzi ritenuti più idonei ad informare i giovani, le famiglie e le scuole anche sulle competenze affidate al Consiglio dei Giovani e sulla sua elezione e funzionamento.

Articolo 10

ELETTORATO ATTIVO

1. Sono elettori del Consiglio dei Giovani i residenti del Comune di Montelupo che, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, abbiano un'età compresa tra dodici anni e diciassette anni compiuti.
2. I requisiti richiesti della residenza e dell'età devono essere comprovati al momento del voto mediante l'esibizione della carta d'identità in corso di validità per i giovani che abbiano compiuto almeno 15 anni , o di altro documento ritenuto idoneo.
3. L'elettore potrà comunque essere ammesso al voto senza esibizione di documento identificativo anche per conoscenza personale da parte del Presidente del seggio elettorale.

Articolo 11

COMMISSIONE ELETTORALE E SUE COMPETENZE

1. Per le attività connesse allo svolgimento delle elezioni del Consiglio comunale dei Giovani, è istituita un'apposita Commissione elettorale presieduta dal Segretario Generale del Comune o, in sua vece dal Vice Segretario da un suo sostituto, dal Responsabile dell'ufficio elettorale comunale, da un addetto al medesimo ufficio e dai capigruppo presenti del Consiglio Comunale o Consiglieri comunali da loro delegati.
2. La Commissione elettorale:
 - a) Sulla base della risultanze anagrafiche, forma l'elenco degli elettori diviso in due sezioni, corrispondenti alle fasce di età di cui al precedente articolo 2, comma 2.
 - b) verifica l'ammissibilità delle candidature e procede ai controlli sulle dichiarazioni rilasciate dai candidati;
 - c) nomina i componenti dei seggi elettorali;
 - d) organizza le elezioni, costituisce e allestisce i seggi elettorali, gestisce e controlla le operazioni di voto e di scrutinio;
 - e) predispose la scheda elettorale e stabilisce le modalità per l'espressione del voto;
 - f) raccoglie i dati provenienti dai seggi;
 - g) pone in essere tutte le attività ed adotta tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei criteri di cui al presente provvedimento;

- h) svolge tutte le altre funzioni ad essa attribuite dall'atto decreto sindacale di istituzione della commissione.
3. La predisposizione della scheda elettorale e le modalità della espressione del voto dovranno essere stabilite da parte della Commissione elettorale prima della data di indizione delle elezioni stabilita da parte del Sindaco.

Articolo 12

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta per accettazione dal candidato, nonché da almeno 5 firme di non candidati aventi diritto al voto nella stessa lista per fascia di età e recare l'assenso di almeno uno dei soggetti esercenti la patria potestà. Le firme devono essere convalidate con fotocopia documento d'identità allegato di coloro che hanno compiuto 15 anno di età.
2. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura, pena l'annullamento della propria sottoscrizione.
3. Le candidature devono essere presentate alla Commissione elettorale, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni con allegate le dichiarazioni di accettazione della carica e di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente atto per la candidatura a Consigliere dei Giovani.

Articolo 13

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E SCRUTINIO

1. La commissione elettorale, sulla base della presentazione delle candidature, forma due liste in ordine alfabetico per ognuna relativa delle due fasce di età di cui al precedente articolo 2.
2. Le liste devono necessariamente indicare: la fascia di età a cui la lista si riferisce, cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati.
3. Gli elettori possono esprimere un solo voto di preferenza per ciascuna delle due liste, barrando con una croce lo spazio accanto al nominativo del candidato prescelto.
4. Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella propria lista di riferimento. A parità di voti in ciascuna lista risulterà eletto il candidato più giovane di età.
5. Le elezioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti
6. Le elezioni non sono invece valide se il numero dei consiglieri eletti è minore del quorum di 10 consiglieri assegnati, individuato al precedente articolo 2.

7. Il Sindaco del Comune di Montelupo Fiorentino nel decreto di indizione delle elezioni individua il numero dei seggi elettorali e la loro ubicazione.
8. La Commissione elettorale nomina i componenti dei seggi elettorali, ciascuno costituito da un Presidente e da due scrutatori, scelti tra gli iscritti ai relativi Albi depositati presso il comune con il criterio della più giovane età. Uno degli scrutatori svolge anche le funzioni di segretario del seggio.
9. Le operazioni di voto hanno luogo nel giorno e nei locali stabiliti e idoneamente pubblicizzati e si protraggono al massimo per la durata di otto ore. Un incaricato dell'Amministrazione Comunale vigilerà sulla regolarità delle operazioni.
10. In accordo con gli istituti scolastici presenti sul territorio, le sezioni elettorali possono eventualmente essere situate anche presso i relativi locali.
11. Lo scrutinio viene effettuato immediatamente dopo la fine delle votazioni.
12. Le operazioni di scrutinio sono espletate da una commissione presieduta dal Segretario Generale del Comune o, in sua vece, dal Vice Segretario, dal Responsabile dell'ufficio elettorale comunale, da un addetto al medesimo ufficio, dai capigruppo presenti del Consiglio Comunale o Consiglieri loro delegati e da due membri scelti a mezzo sorteggio tra i giovani elettori non candidati. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto apposito verbale.

Articolo 14

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. La Commissione elettorale, entro e non oltre cinque giorni dalla data di effettuazioni delle votazioni, proclama eletti i candidati alla carica di consiglieri, tenendo conto che essi devono essere pariteticamente espressione delle due fasce di età di cui al precedente art. 2, comma 2; redige il verbale delle operazioni elettorali e dei risultati dello scrutinio e lo trasmette al Sindaco nei successivi cinque giorni.
2. Il Sindaco ricevuto il verbale di cui al precedente comma 1, entro 10 giorni costituisce, con proprio Decreto il Consiglio dei Giovani e lo convoca nei successivi 10 giorni per la seduta di insediamento e l'elezione del Sindaco e del Vicesindaco.

Articolo 15

CAUSE DI CESSAZIONE DEL CONSIGLIO E DEI SUOI COMPONENTI - SURROGAZIONE

1. Il Consiglio dei Giovani cessa la sua attività:
 - a) per scadenza del mandato;

- b) per cessazione dalla carica, da qualunque motivo determinata, della metà più uno del numero dei Consiglieri che lo compongono;
 - c) per la mancata approvazione, entro il termine di cui all'articolo 10, delle linee programmatiche e del piano di spesa
2. I componenti il Consiglio dei Giovani cessano dalla loro carica:
- a) per scadenza del mandato triennale
 - b) per dimissioni;
 - c) per raggiungimento del 18° anno di età;
 - d) a seguito di decadenza pronunciata dal Consiglio, laddove, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute del Consiglio, anche non consecutive, nel corso dell'anno solare.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2, subentra nella carica il primo dei non eletti, appartenente alla medesima fascia di età.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONAMENTO

Articolo 16

INSEDIAMENTO E PRIMA SEDUTA

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani è insediato pubblicamente dal Sindaco del Comune di Montelupo Fiorentino o Assessore da lui delegato.
2. Durante la seduta di prima convocazione, per la cui validità è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio comunale dei Giovani elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei presenti, un Sindaco e un Vicesindaco dei giovani, ognuno dei quali deve essere espressione di una delle due fasce di età di cui all'art. 2, comma 2.
3. Sindaco e Vicesindaco dei Giovani sono eletti in due votazioni separate a scrutinio segreto.
4. Nella votazione relativa all'elezione Sindaco dei Giovani risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze, mentre nella votazione relativa all'elezione del Vicesindaco dei Giovani, risulterà eletto il consigliere che avrà riportato il maggior numero di preferenze, appartenente alla fascia di età diversa da quella cui appartiene il Sindaco neo eletto.
5. Laddove nelle prime votazioni relative alla elezione del Sindaco e del Vice sindaco dei Giovani, nessuno dei candidati ottenesse la maggioranza dei voti dei presenti, si procederà

immediatamente ad una votazione di ballottaggio tra i consiglieri più votati nella prima votazione.

6. In entrambe le elezioni, a parità di voti, risulterà eletto il consigliere più giovane di età.

Articolo 17

ORGANI DEL CONSIGLIO: SINDACO E VICE SINDACO

1. Sono organi del Consiglio:
 - il Sindaco
 - il Vice Sindaco
2. Sindaco e Vice Sindaco del Consiglio dei Giovani devono essere espressione delle due fasce di età di cui al precedente art. 2, comma 2.
3. Il Sindaco e il Vicesindaco dei Giovani restano in carica per la stessa durata del Consiglio che li ha eletti, fatte salve le cause di cessazione di cui al precedente art. 15.
4. Il Sindaco svolge, ispirandosi a criteri di imparzialità e trasparenza, le funzioni di Presidente dell'Assemblea Consiliare, assicura e garantisce il migliore svolgimento dei lavori e dell'attività della stessa, pone in essere tutte le azioni necessarie per il suo miglior funzionamento.
5. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del Sindaco e il Vicesindaco il Consiglio provvede ad eleggerne di nuovi, con le stesse modalità di cui al precedente art.16.

Articolo 18

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare all'attività e alle sedute del Consiglio collaborando con gli altri Consiglieri e con il Sindaco per l'ordinato svolgimento dei lavori evitando, a tal fine, ogni comportamento che possa intralciarne l'andamento o possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.
2. L'espletamento del mandato è gratuito e ai Consiglieri e al Sindaco e Vice Sindaco non sono riconosciute indennità o rimborsi spese.
3. La partecipazione alle sedute del Consiglio è registrata mediante apposito modulo da sottoscrivere all'inizio dei lavori.
4. I Consiglieri che non possono partecipare alle sedute ne devono dare comunicazione al Presidente.
5. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su tutte le funzioni e le competenze del Consiglio dei Giovani e lo esercitano nella maniera più proficua per il suo efficace funzionamento.

Articolo 19

LE SEDUTE CONSILIARI

1. Le sedute del Consiglio dei Giovani si tengono di norma presso la sala consiliare del Comune di Montelupo Fiorentino.
2. E' possibile effettuare le sedute anche in altre idonee strutture comunali o scolastiche previa approvazione delle rispettive amministrazioni competenti.
3. Le sedute sono convocate dal Sindaco o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Per la validità della seduta è prescritta la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati.
5. Nessuna decisione si intende approvata se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano.
6. Il Sindaco, i componenti il Consiglio comunale e gli assessori del Comune di Montelupo Fiorentino, possono partecipare alle sedute con diritto di parola, senza diritto di voto.
7. Quando ricorrano particolari esigenze o quando sia comunque ritenuto utile, il Sindaco dei Giovani o il Consiglio dei Giovani possono invitare alle sedute soggetti estranei al Consiglio stesso.

Articolo 20

VERIFICA DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

1. Tutti gli atti adottati dal Consiglio dei Giovani sono trasmessi al Sindaco del Comune, anche ai fini della verifica della conformità degli atti alle materie e funzioni attribuite e al limite di spesa assegnato.
2. Nei 15 giorni successivi al deposito presso il comune dell'atto trasmesso, il Sindaco esprime il proprio parere in merito, approvandolo, ovvero rinviandolo al Consiglio dei Giovani per una nuova formulazione, laddove accerti che l'atto adottato ecceda la competenza per materia e/o quando esso risulti eccedente rispetto alle risorse finanziarie assegnate dall'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui il Consiglio dei Giovani riponga l'atto nel testo originario, il Sindaco lo dichiarerà senz'altro nullo.
3. In caso di mancata espressione del parere da parte del Sindaco, nel termine di cui al comma 1 che precede, l'atto si intende approvato.
4. Le decisioni del Consiglio dei Giovani che necessitano per la loro esecuzione di un intervento diretto dell'Amministrazione Comunale devono essere trasmesse in tempo utile

alla Giunta Comunale che dovrà decidere in merito entro 30 giorni, informandone dell'esito il Consiglio medesimo.

Articolo 21

COLLABORAZIONE CON IL CENTRO GIOVANI

1. Il Consiglio dei Giovani si avvale della collaborazione del soggetto gestore del Centro Giovani del Comune di Montelupo Fiorentino per lo svolgimento delle funzioni e delle competenze ad esso attribuite.
2. Il soggetto gestore del Centro Giovani è tenuto ad informare il Consiglio dei Giovani relativamente al programma di attività annuale e a supportare tecnicamente i lavori del Consiglio.

Articolo 22

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI

1. Con apposito regolamento il Consiglio dei Giovani potrà disciplinare nel dettaglio e nel rispetto dell'atto istitutivo e dei criteri di cui al presente provvedimento, lo svolgimento dell'attività e il funzionamenti del Consiglio.
2. Detto regolamento è trasmesso al Sindaco con le modalità di cui al precedente articolo 20, al fine del conseguimento dell'efficacia..
3. Con le stesse modalità di cui al comma precedente dovranno essere approvate le proposte di modifica a detto regolamento.